

29 OTT. 2013

Prot. n. ..... 808 .....  
posizione archivio .....

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00115)

(GU n.149 del 27-6-2013)

Vigente al: 27-6-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ed, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c), che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

Visto l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, assegna alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, concernente attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'articolo 18;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);

Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;

Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, ed in particolare dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea gia' il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 marzo 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e ambito di intervento

1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», per le finalita' di cui all'articolo 1 del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.

2. I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Art. 2

Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell'attivita' di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:

a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b);

b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti

nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b);

c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attivita' di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione, sempre che svolgano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b);

d) le societa' di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b).

2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti:

a) societa' di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, cio' facendo, accetta un margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;

b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di societa' di servizi pubbliche o private, comprese le societa' di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero

corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, meccatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;

e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti e' tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:

a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;

b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;

c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).

5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da universita', da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale e' rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.

6. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.

### Art. 3

Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado;

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado.

### Art. 4

Funzioni delle Regioni e Province autonome

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province

autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:

a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;

c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;

d) monitorare l'impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;

e) predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione di cui all'articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;

f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.

3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.

## Art. 5

### Criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.

2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:

a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;

b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;

c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b), dell'articolo 2, dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura.

Art. 7

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei ministri

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 228

Allegato 1 (Art.2, comma 5)

Contenuti minimi del corso di formazione  
per tecnici abilitati alla  
certificazione energetica degli edifici

Durata minima 64 ore

I Modulo

La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.

Le procedure di certificazione.

La normativa tecnica.

Obblighi e responsabilità del certificatore.

II Modulo

Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.

Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne

influenzano la determinazione.

#### III Modulo

Analisi tecnico economica degli investimenti.

Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.

#### IV Modulo

Involucro edilizio:

le tipologie e le prestazioni energetiche dei componenti;

soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:

dei nuovi edifici;

del miglioramento degli edifici esistenti.

#### V Modulo

Impianti termici:

fondamenti e prestazioni energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;

soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:

dei nuovi impianti;

della ristrutturazione degli impianti esistenti.

#### VI Modulo

L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.

#### VII Modulo

Comfort abitativo.

La ventilazione naturale e meccanica controllata.

L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti.

#### VIII Modulo

La diagnosi energetica degli edifici.

Esempi applicativi.

Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.



# DPR 75/2013 SUI TECNICI “CERTIFICATORI ENERGETICI”

## 1) Titoli di studio dei tecnici abilitati - art. 2 comma 3 DPR “certificatori”

*Il tecnico in questione deve anche essere iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, dove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.*

### Lettera a) - lauree lunghe

CLASSE	TITOLO DI STUDIO	TIPO	RIF. NORMATIVO
LM-4	Architettura e ingegneria edile - Corso unico	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-22	Ingegneria chimica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-23	Ingegneria civile	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-26	Ingegneria della sicurezza	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-28	Ingegneria elettrica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-30	Ingegneria energetica e nucleare	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-31	Ingegneria gestionale	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-33	Ingegneria meccanica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-53	Scienza e ingegneria dei materiali	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-69	Scienze e tecnologie agrarie	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
4/S	Architettura e ingegneria edile	Ciclo unico quinquennale	Decreto MIUR 28/11/2000
27/S	Ingegneria chimica	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
28/S	Ingegneria civile	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
31/S	Ingegneria elettrica	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
33/S	Ingegneria energetica e nucleare	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
34/S	Ingegneria gestionale	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
36/S	Ingegneria meccanica	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
38/S	Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
61/S	Scienza e ingegneria dei materiali	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
74/S	Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000
77/S	Scienze e tecnologie agrarie	Laurea specialistica	Decreto MIUR 28/11/2000

E corrispondenti diplomi di laurea ai sensi del DM 5/05/2004, GU 196 del 21/08/2004:

DIPLOMA DI LAUREA (DL)	RIFERIMENTO NORMATIVO	equiparato a
Architettura	Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 24.2.1993, in G.U.n.153 del 2.7.1993	CLS-4/S
Ingegneria chimica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-27/S
Ingegneria civile	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-28/S
Ingegneria dei materiali	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-61/S
Ingegneria edile	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-28/S
Ingegneria edile - Architettura	Decreti Pavia, Roma Sapienza, L'Aquila - Decreto Rett. n. 198-0084 del 29.7.1998 in G.U. n. 193 del 29.8.1998	CLS-4/S
Ingegneria elettrica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-31/S
Ingegneria gestionale	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-34/S
Ingegneria industriale	Modena e Reggio Emilia (Reggio Emilia) - Decreto Rett. n. 501 del 30.7.1998 in G.U. del 7.9.1998	CLS-36/S
Ingegneria meccanica	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-36/S
Ingegneria nucleare	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-33/S
Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995	CLS-38/S
Scienza dei materiali	Tabella VI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 21.4.1993 in G.U. n. 176 del 29.7.1993	CLS-61/S
Scienze agrarie	Tabella XXXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994	CLS-77/S
Scienze agrarie tropicali e subtropicali	Tab. XXXII-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 5.4.1989 in G.U. n. 214 del 13.9.1989 e dal DM 8.8.96 in G.U. n.262 del 8.11.96	CLS-77/S
Scienze e tecnologie agrarie	Tabella XXXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994 e D.M. 29.9.1994 su G.U.184 del 8.8.1995	<b>CLS-77/S o 79/S<sup>1</sup></b>
Scienze forestali e Scienze forestali e ambientali	Tabella XXXII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 10.12.1993 in G.U. n. 143 del 21.6.1994	CLS-74/S

<sup>1</sup> Al riguardo il DM precisa “La corrispondenza,...., tra una Laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99 con più classi delle Lauree Specialistiche di cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea (DL) rilasciare a chi ne fa richiesta un certificato, che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea”.

**Lettera b) - lauree brevi**

CLASSE	TITOLO DI STUDIO	TIPO	RIF. NORMATIVO
L7	Ingegneria civile e ambientale	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L9	Ingegneria industriale	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L17	Scienze dell'architettura	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L23	Scienze e tecniche dell'edilizia	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali	Laurea triennale	DM 16/03/2007
4	Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	Laurea triennale	DM 04/08/2000
8	Ingegneria civile e ambientale	Laurea triennale	DM 04/08/2000
10	Ingegneria industriale	Laurea triennale	DM 04/08/2000
20	Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali	Laurea triennale	DM 04/08/2000

**Lettera c) - diplomi**

TITOLO DI STUDIO	CLASSE	Articolazione	RIF. NORMATIVO
Diploma di istruzione tecnica	C1- Meccanica, meccatronica ed energia	Articolazione energia	DPR n.88 15/03/2010
Diploma di istruzione tecnica	C3 - Elettronica ed elettrotecnica	Articolazione elettrotecnica	DPR n.88 15/03/2010
Diploma di perito industriale	Edilizia Elettrotecnica Meccanica Termotecnica		DPR n.1222 30/09/1961 e s.m.i.

**Lettera d) - diplomi**

TITOLO DI STUDIO	CLASSE	RIF. NORMATIVO
Diploma di istruzione tecnica	C9 – Costruzioni, ambiente e territorio	DPR n.88 15/03/2010
Diploma di Geometra		

**Lettera e) - diplomi**

TITOLO DI STUDIO	CLASSE	Articolazione	RIF. NORMATIVO
Diploma di istruzione tecnica	C8 – “agraria, agroalimentare agroindustria”	Articolazione “gestione dell'ambiente e del territorio”	DPR n.88 15/03/2010
Diploma di perito agrario			
Diploma di agrotecnico			

## 2) Titoli di studio dei tecnici abilitati - art. 2 comma 4 DPR “certificatori”

*E' necessario il conseguimento di attestato relativo al corso di formazione per certificatori energetici, autorizzato conformemente alle disposizioni del dpr*

### Lettera a)

Titoli di cui al comma 3 non corredati di abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi.

### Lettera b) - lauree lunghe

CLASSE	TITOLO DI STUDIO	TIPO	RIF. NORMATIVO
LM-17	Fisica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-20	Ingegneria aerospaziale e aeronautica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-21	Ingegneria biomedica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-25	Ingegneria dell'automazione	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-29	Ingegneria elettronica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-32	Ingegneria informatica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-34	Ingegneria informatica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-40	Ingegneria navale	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-54	Scienze chimiche	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-60	Scienze della natura	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-74	Scienze e tecnologie geologiche	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
LM-79	Scienze geofisiche	Laurea magistrale	Decreto MIUR 16/03/2007
20/S	Architettura e ingegneria edile	Ciclo unico quinquennale	Decreto MIUR 28/11/2000
25/S	Fisica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
26/S	Ingegneria aerospaziale e aeronautica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
29/S	Ingegneria biomedica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
30/S	Ingegneria delle telecomunicazioni	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
32/S	Ingegneria elettronica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
35/S	Ingegneria informatica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
37/S	Ingegneria navale	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
45/S	Matematica	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
50/S	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
54/S	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
62/S	Scienze chimiche	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
68/S	Scienze della natura	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
82/S	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
85/S	Scienze geofisiche	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000
86/S	Scienze geologiche	Laurea magistrale	Decreto MIUR 28/11/2000

Ovvero corrispondenti diplomi di laurea ai sensi del DM 5/05/2004, pubblicato nella GU 196 del 21/08/2004:

DIPLOMA DI LAUREA (DL)	RIFERIMENTO NORMATIVO	equiparato a lauree specialistiche della classe
Chimica	<i>Tabella XIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	CLS-62/S
Fisica	<i>Tabella XXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 23.2.1994 in G.U. n. 147 del 25.6.1994</i>	CLS-20/S
Ingegneria aerospaziale	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	CLS-25/S
Ingegneria biomedica	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	CLS-26/S
Ingegneria delle telecomunicazioni	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	CLS-30/S
Ingegneria elettronica	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	CLS-32/S
Ingegneria informatica	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	CLS-35/S
Ingegneria medica	<i>Roma Tor Vergata - vedi Ingegneria biomedica</i>	CLS-26/S
Ingegneria navale	<i>Tabella XXIX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 22.5.1995 in G.U. n. 166 del 18.7.1995</i>	CLS-37/S
Matematica	<i>Tabella XXII del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996</i>	CLS-45/S
Pianificazione territoriale e urbanistica	<i>Tab. XXX-bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. n. 806 del 9.9.1982 in G.U. n. 305 del 5.11.1982</i>	CLS-54/S
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale	<i>Tabella XXX del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 19.7.1993 in G.U.n.261 del 6.11.1993</i>	CLS-54/S
Politica del territorio	<i>Trieste (Gorizia) - Decreto Rett. 31.10.1997 su GU 291 del 15.12.1997</i>	CLS-54/S
Scienze ambientali	<i>Tab. XXXV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 19.7.1996 in G.U.n.256 del 31.10.1996</i>	CLS-82/S
Scienze geologiche	<i>Tabella XXVI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.P.R. 4.5.1989 in G.U. n. 230 del 2.10.1989</i>	CLS-86/S
Scienze naturali	<i>Tab. XXIV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal D.M. 8.8.1996 in G.U. n.261 del 7.11.1996</i>	CLS-68/S
Urbanistica	<i>Tab. XXX bis del regio decreto 30.9.1938 n.1652 aggiunta dal D.P.R. n. 1009 del 14.10.1970</i>	CLS-54/S

**Lettera c) - lauree brevi**

CLASSE	TITOLO DI STUDIO	TIPO	RIF. NORMATIVO
L8	Ingegneria dell'informazione	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L27	Scienze e tecnologie chimiche	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L30	Scienze e tecnologie fisiche	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L34	Scienze geologiche	Laurea triennale	DM 16/03/2007
L35	Scienze matematiche	Laurea triennale	DM 16/03/2007
7	Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale	Laurea triennale	DM 04/08/2000
9	Ingegneria dell'informazione	Laurea triennale	DM 04/08/2000
16	Scienze della terra	Laurea triennale	DM 04/08/2000
21	Scienze e tecnologie chimiche	Laurea triennale	DM 04/08/2000
25	Scienze e tecnologie fisiche	Laurea triennale	DM 04/08/2000
27	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Laurea triennale	DM 04/08/2000
32	Scienze matematiche	Laurea triennale	DM 04/08/2000

**Lettera d) - diplomi**

TITOLO DI STUDIO	CLASSE	RIF. NORMATIVO
Diploma di istruzione tecnica	settore tecnologico con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati all'art. 2 comma 3, lettere c), d) ed e) del DPR "certificatori"	DPR n.88 15/03/2010
Diploma di perito industriale	indirizzi specializzati diversi da quelli indicati all'art. 2 comma 3, lettera c). del DPR "certificatori"	DPR n.1222 del 30/09/1961